

## IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

REDATTORE: Paolo Cappelletto

### 1. I DATI DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Nel periodo gennaio-dicembre 2012 il Consiglio delle autonomie si è riunito 13 volte. Tre sedute sono state dedicate agli adempimenti di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo al riordino delle province. Nelle restanti 10 sedute sono stati esaminati 47 atti sui quali il CAL ha espresso 46 pareri obbligatori ed 1 facoltativo.

I pareri obbligatori hanno riguardato 20 proposte di legge di cui 19 di iniziativa della Giunta regionale e una di iniziativa consiliare (pdl n. 50 "*Disposizioni per il sostegno dell'attività vivaistica*"), 19 proposte di delibera, 6 proposte di regolamento e 1 proposta di risoluzione (la proposta di risoluzione n. 161 "*Documento di programmazione economica e finanziaria per l'esercizio 2013*").

La classificazione per tipologia degli atti pone in evidenza una distribuzione più omogenea rispetto a quella degli anni passati: 6 atti riferibili al settore "Ordinamento istituzionale", 7 allo "Sviluppo e attività produttive", 10 al "Territorio, ambiente e infrastrutture", 12 ai "Servizi alla persona e alla comunità", 7 alla "Finanza regionale", 5 ai "Provvedimenti multi settore". Si osserva a riguardo che nel 2011 dei 34 atti esaminati, ben 19 riguardavano il solo settore "Territorio, ambiente e infrastrutture".

Il Consiglio delle autonomie locali su 40 atti ha espresso un parere favorevole con voto unanime, mentre sui restanti atti il parere favorevole è stato deliberato a maggioranza. Sembra, dunque, confermato anche per il 2012 il tradizionale rapporto di collaborazione fra regione e sistema delle autonomie locali. Se si guarda, però, al contenuto dei pareri adottati nell'anno in esame, si rileva un più elevato numero di pareri contenenti condizioni e/o raccomandazioni. Nel 2011 gli atti sottoposti a condizioni erano 5 su un totale di 34, mentre nel 2012 i pareri obbligatori condizionati sono stati 10 (di cui 2 contenenti anche raccomandazioni) su 46 provvedimenti e 14 i pareri che contengono solo raccomandazioni.

Più precisamente vediamo che parere integralmente favorevole è stato deliberato per 10 proposte di legge, 9 proposte di delibera e 3 proposte di regolamento. Parere favorevole, ma con condizioni è stato deliberato per 4 proposte di legge, 1 proposta di delibera e 1 proposta di regolamento. I pareri con raccomandazioni hanno riguardato 4 proposte di legge, 7 proposte di delibera, 2 proposte di regolamento e 1 proposta di risoluzione. Infine, sono stati

4 i pareri accompagnati sia da condizioni, sia da raccomandazioni (2 proposte di legge e 2 proposte di delibera).

## **2. I PARERI SOTTOPOSTI A CONDIZIONI**

In questo paragrafo si esaminano nel merito i pareri che il CAL ha sottoposto al Consiglio regionale con l'indicazione di puntuali condizioni, ossia con le modifiche ritenute necessarie affinché il parere espresso potesse avere esito favorevole all'unanimità o a maggioranza.

Dei 10 atti approvati condizionatamente, 6 sono proposte di legge: 4 approvate all'unanimità e 2 a maggioranza.

Con la proposta di legge n. 145 *“Modifiche agli articoli 141 e 142 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (legge finanziaria per l'anno 2012) e inserimento degli articoli 142 bis e 142 ter”*, la Regione, al fine di rispondere a problemi interpretativi emersi in fase di applicazione delle norme, ha ritenuto necessario procedere alla riformulazione della previgente normativa anche per garantirne una corretta e uniforme attuazione su tutto il territorio regionale.

Nella proposta di legge si definiscono tutti gli interventi volti a favorire la tutela del fiume e la sua fruibilità che possono essere realizzati nell'alveo e nella fascia di rispetto dei 10 metri. Tali interventi devono comunque non alterare il buon regime delle acque e non aggravare il rischio idraulico. Condizioni, queste, che devono essere asseverate anche dal tecnico progettista.

Il CAL, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in questione non è stato oggetto di esame al Tavolo di concertazione istituzionale, ha deliberato di esprimere parere favorevole con la condizione che l'art. 141, comma 6, in tema di tutela dei corsi d'acqua, come formulato dall'art. 1 della proposta di legge in esame, sia modificato sostituendo il termine *“asseverato”* con il termine *“dichiarato”*, ciò in considerazione del fatto che l'asseverazione da parte dei progettisti non aggiunge alcunché alla necessaria e obbligatoria valutazione del progetto da parte della autorità idraulica competente ed, anzi, in caso di divergenti valutazioni tra le soluzioni tecniche dei progettisti e quelle delle autorità idrauliche potrebbero verificarsi contenziosi, i cui sviluppi finirebbero con l'essere controproducenti rispetto ai fini della norma e alla volontà del legislatore regionale. Il CAL ha, inoltre, espresso la raccomandazione, rivolta alla Giunta regionale, che si mantenga aperto un canale di confronto e di discussione con tutto il sistema delle autonomie locali per verificare e approfondire l'impatto della nuova disciplina sulla pianificazione urbanistica vigente.

Con la proposta di legge n. 166 *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del D.L. 201/2011 e del D.L. 1/2012 - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della*

*stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)”, la Regione ha inteso adeguare la disciplina regionale in materia di attività commerciali al principio di libertà di iniziativa economica e contemperare tali principi con quelli costituzionali posti a tutela della salute, dei lavoratori e dell’ambiente.*

Per quanto riguarda le modifiche alla l.r. 28/2005 sono stati ridefiniti i limiti dimensionali delle tre tipologie di esercizi di vendita in sede fissa. Specificatamente per gli esercizi di vicinato viene stabilito il limite massimo di 300 metri quadrati di superficie di vendita e per le medie strutture la dimensione massima di 1.500 metri quadrati. Per la definizione di grandi strutture di vendita, viene effettuato un rinvio al Piano di indirizzo territoriale (PIT), che potrà fissare eventuali limiti dimensionali massimi, anche differenziandoli in ragione delle diverse caratteristiche territoriali. Nelle norme transitorie si prevede che fino alla definizione del PIT il limite massimo sia pari a 20.000 metri quadrati;

Per quanto riguarda le modifiche alla l.r. 1/2005 si stabilisce la procedura definitiva per la pianificazione di grandi strutture di vendita. Si indica, inoltre, che fino all’inserimento nel Piano territoriale d’indirizzo di un limite dimensionale massimo per grandi strutture, possono essere autorizzate grandi strutture di vendita aventi un limite massimo di 20.000 metri quadrati. Si disciplinano le destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita contenute, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei piani strutturali e nei regolamenti urbanistici comunali.

Il CAL delibera di condizionare il parere favorevole al recepimento delle proposte di Anci Toscana, proposte che entrano nel dettaglio dell’articolato e che prevedono sostanziali modifiche da apportare sia alla parte urbanistica sia alla parte relativa al codice del commercio.

Le norme modificative della l.r. 1/2005 sono proposte al fine di scongiurare o ridurre al minimo la necessità di varianti urbanistiche di adeguamento, per rendere più agevole e selettivo il lavoro delle conferenze di pianificazione e più gestibile la formazione dei regolamenti urbanistici comunali, infine, per semplificare i procedimenti autorizzativi ai fini commerciali.

Per la parte relativa alle previsioni della proposta di legge di modifica della l.r. 28/2005, le condizioni espresse intervengono puntualmente su una serie di articoli che riguardano specificatamente: i “Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita”; le “Strutture di vendita in forma aggregata”; i “Centri commerciali naturali”.

Il parere espresso dal CAL contiene anche le seguenti raccomandazioni:

- a) che provvedimenti così incidenti nelle competenze dei comuni debbano avere un percorso di esame e di valutazione all’interno degli istituti di partecipazione previsti dall’ordinamento regionale e, primo fra tutti, il Tavolo di concertazione istituzionale, ora sancito anche nella l.r. 68/2011;

- b) che siano considerate con la necessaria attenzione le problematiche relative ai piccoli comuni e ai comuni di montagna, in particolare per quello che riguarda, nelle zone più svantaggiate, la presenza degli esercizi di prossimità e degli esercizi polifunzionali.

La proposta di legge n. 177 “*Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)*” intende adeguare le disposizioni della citata legge regionale alle previsioni del d.l. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Col provvedimento citato si reputa, inoltre, necessario introdurre nella l.r. 68/2011, modifiche per agevolare il cambiamento degli ambiti di dimensione territoriale adeguata e per facilitare la costituzione di nuove unioni da parte di comuni che fuoriescono dall’unione di appartenenza.

Il CAL condiziona il proprio parere favorevole alle seguenti previsioni:

- a) possibilità di procedere all’istituzione dell’unione a disciplina differenziata anche per i soli comuni fino a 1.000 abitanti facenti parte di unioni di comuni anche diverse e che, in tal caso, detti comuni fuoriescano dalle unioni originarie;
- b) possibilità per le unioni a disciplina differenziata di essere costituite, su richiesta dei comuni, anche prima dei termini stabiliti dalla normativa statale.

La proposta di legge n. 192 “*Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica e modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo)*” interviene sul riordino sia del numero dei comprensori, sia dei relativi enti gestori. Il territorio regionale è stato suddiviso in sei comprensori retti da consorzi la cui natura è quella di enti pubblici economici a base associativa. Nella proposta di legge n. 192 si prevede, inoltre, la riduzione del numero degli organi dei consorzi di bonifica e dei relativi componenti e la possibilità che i consorzi di bonifica possano stipulare con le unioni di comuni, comprendenti territori montani, apposite convenzioni tali da consentire che le attività di interesse comune siano espletate dalle stesse unioni di comuni.

Il CAL fa seguire al parere favorevole un elenco dettagliato di condizioni i cui punti principali riguardano:

- a) la definizione di “beneficio” indicata nel testo della proposta di legge 192 più restrittiva rispetto a quella affermata in giurisprudenza e non sufficientemente chiara nella sua portata e grado di applicazione;
- b) i costi altissimi di pubblicazione del perimetro di contribuzione, tramite la trascrizione ai sensi del r.d. 215/1933, mentre possono essere previste altre forme di pubblicazione più economiche, per esempio attraverso il BURT;
- c) la nomina nelle assemblee consortili del rappresentante del Consiglio regionale, rilevando che la Regione non ha mai fatto parte delle assemblee consortili, riservandosi ruoli di controllo e verifica;

d) la richiesta di mantenere l'intera piana di Lucca nel bacino idrografico del fiume Serchio, evitando la separazione dei comprensori n. 12 e n. 13 e, come previsto dalla proposta di legge in oggetto, il loro inserimento nel comprensorio 1 "Toscana Nord" e nel comprensorio 4 "Basso Valdarno", in quanto ciò contrasta con le caratteristiche di omogeneità e di peculiarità dell'area idrografica e idrogeologica riconosciute dalla stessa regione.

Con la proposta di legge n. 193 "*Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale)*" si introducono alcune misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa.

Si provvede, inoltre, a dare fondamento normativo all'obbligo, già previsto con atto amministrativo, di disdire la prenotazione di una prestazione specialistica o diagnostica – strumentale, almeno 48 ore prima della data fissata, nel caso in cui l'assistito non voglia o non possa presentarsi all'appuntamento e che la mancata comunicazione della disdetta nei termini comporta, anche per gli assistiti esenti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari alla quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione stabilita per la prestazione sanitaria prenotata e non usufruita.

IL CAL esprime parere favorevole con la condizione che il dispositivo di cui all'art. 7 della proposta di legge in oggetto "Prestazioni specialistiche e diagnostico-strumentali. Disdetta della prenotazione" sia modificato nel senso di prevedere il totale esonero, o quantomeno una diversa modulazione, della sanzione prevista a carico dei pazienti anziani non autosufficienti e pazienti che presentano deficit cognitivi gravi.

Con la proposta di legge n. 195 "*Trasformazione dell'ente 'Azienda regionale agricola di Alberese' in ente 'Terre regionali toscane' e modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004, alla l.r. 3/1994, alla l.r. 24/2000*" la Regione intende compiere operazioni diverse:

- costituire una banca della terra che possa aiutare gli agricoltori, soprattutto giovani, ad avviare un'impresa agroforestale o ad allargarne una già esistente;
- gestire in modo unitario e sotto una unica regia tutti i terreni agroforestali che verranno acquisiti alla gestione dell'ente (sia regionali che di altre amministrazioni pubbliche che di privati);
- aumentare gli introiti derivanti dalle attività agricole e forestali condotte sulle proprietà regionali per diminuire il peso del sostegno di queste attività sul bilancio regionale;

Il CAL delibera di esprimere parere favorevole con condizioni che riguardano:

- a) le eventuali modifiche relative alla programmazione forestale regionale, agli inventari speciali, all'attuazione degli interventi pubblici, all'ecocertificazione forestale, all'utilizzo dei beni e all'amministrazione dei complessi agricolo-forestali;
- b) la riformulazione dell'articolato riguardante sia la l.r. 39/2000, sia la l.r. 3/1994 in materia di gestione faunistico-venatoria, al fine di evitare sovrapposizione di ruoli e di armonizzare la normativa nazionale con le leggi, i regolamenti e gli strumenti di programmazione regionali;
- c) il mantenimento da parte dell'ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli delle funzioni amministrative di competenza regionale attinenti la gestione della tenuta di San Rossore, considerato che le finalità ispiratrici della proposta di legge n. 195, volte alla riorganizzazione e la valorizzazione delle superfici agricole e forestali della Regione Toscana, possono essere perseguite mediante una collaborazione - regolata da una apposita convenzione - fra ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e ente Terre regionali toscane;
- d) l'inserimento nella proposta di legge di una norma a salvaguardia della razza autoctona Maremmana.

Le proposte di delibera e di regolamento approvate con voto favorevole, ma condizionate da richieste di modifica, sono state complessivamente 4 di cui 3 approvate all'unanimità e 1 a maggioranza (Decisione n. 12 "*Schema di delibera sui criteri, termini e modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 16 l.r. 68/2011*").

La deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2012 n. 890 "*Parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto: 'Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 'Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento')*" introduce una diversa disciplina dei trattamenti per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche, per la gestione delle acque meteoriche dilavanti e delle acque di restituzione, per i flussi dati di monitoraggio quali-quantitativo delle acque, per l'utilizzazione agronomica delle acque.

Le condizioni che il CAL pone a corredo del parere favorevole espresso attengono:

- a) il problema relativo agli "scarichi per i quali il trattamento è presente solo a piè di utenza", chiedendo più chiare indicazioni sulle modalità con le quali il gestore debba fornire le necessarie garanzie;
- b) la correzione, nell'articolato, di alcune imprecisioni che possono essere fonte di equivoco.

La proposta di deliberazione n. 291 "*Adozione dell'integrazione paesaggistica del PIT in relazione alle aree e ai beni di notevole interesse pubblico per la parte relativa agli articoli 136 e 143 comma 1 lett. b) del d.lgs.*"

42/04” ha come oggetto i beni paesaggistici individuati con provvedimento ministeriale e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

La revisione e il completamento del Piano paesaggistico intende, in particolare, elaborare un quadro unitario di interpretazione, rappresentazione e tutela dei valori patrimoniali del paesaggio toscano, mirando al mantenimento dei livelli di sostenibilità nell’uso delle risorse essenziali del territorio nonché all’individuazione e alla salvaguardia delle invarianti strutturali per preservare, recuperare o incrementare la qualità dei paesaggi regionali.

Il parere favorevole del CAL è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) relativamente alla programmata elaborazione degli ulteriori contenuti del Piano paesaggistico è opportuno effettuare una puntuale ricognizione finalizzata ad evidenziare con chiarezza ed obiettività le differenze tra l’attuale stato dei luoghi e la situazione risalente all’epoca del provvedimento di tutela, così da restituire uno scenario aggiornato ed attendibile dei valori paesaggistici originari tuttora presenti, delle modificazioni prodottesi nel tempo, delle compromissioni intervenute. Si evidenzia, pertanto, che un’analisi critica del sistema delle tutele operanti sul territorio è presupposto indispensabile per una concreta razionalizzazione amministrativa nella fase di applicazione e gestione del Piano paesaggistico;
- b) si ritiene assolutamente pregiudiziale che il Piano paesaggistico produca una concreta razionalizzazione degli *iter* amministrativi ed, in particolare, un sensibile abbattimento del numero dei procedimenti autorizzativi riferiti a microinterventi del tutto irrilevanti a fini paesaggistici, soprattutto nelle parti del territorio obiettivamente prive di concreto e rilevante interesse paesaggistico (es.: fasce autostradali, zone industriali, periferie urbane);
- c) si considera essenziale che sia data maggiore omogeneizzazione metodologica e terminologica del piano in modo da evitare sovrapposizioni, contraddizioni e/o incertezze interpretative che potrebbero verificarsi a seguito della mancata rielaborazione regionale - resa impraticabile dalla ristrettezza dei tempi - di alcune schede nelle quali è stato più sostanziale l’intervento della soprintendenza competente per territorio.

Il parere contiene anche una raccomandazione nella quale, pur affermandosi di condividere l’esigenza di dettare specifiche prescrizioni d’uso per le aree soggette a tutela paesaggistica al fine di limitare in misura sostanziale la discrezionalità delle valutazioni di compatibilità da parte delle autorità preposte, si invitano la Giunta e il Consiglio regionale a rendersi disponibili per mantenere aperto il confronto istituzionale e tecnico con le autonomie locali, ed in particolare con le singole amministrazioni comunali per il tramite di ANCI Toscana ed UNCEM Toscana, fino alla definitiva approvazione del piano paesaggistico, allo scopo di individuare ed eventualmente modificare elementi d’incertezza e criticità presenti nelle diverse schede di vestizione e, soprattutto, al fine di coniugare una rafforzata tutela paesaggistica con una concreta e

sensibile razionalizzazione degli adempimenti richiesti alle amministrazioni competenti, ai professionisti e ai cittadini.

### **3. L'ESAME DEGLI ATTI DI MAGGIOR RILIEVO POLITICO-ISTITUZIONALE**

Tra i provvedimenti su cui maggiormente si è concentrata la discussione del Consiglio delle autonomie locali vi è sicuramente il “*Documento di programmazione economica e finanziaria per l'anno 2013*”. Il lungo percorso di concertazione iniziato ad ottobre del 2012, avviato contemporaneamente alla legge di bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, alla legge finanziaria 2013 e alla serie di leggi collegate di notevole impatto politico-istituzionale, è stato tuttavia reso più impervio dall'incertezza derivante dal quadro politico nazionale e dalle manovre economiche messe in atto dal Governo, con inevitabili ricadute sull'attività della Regione che, non da ultimo, hanno comportato un'accelerazione finale nei tempi di presentazione dei singoli atti e una conseguente difficoltà nel procedere da parte del sistema delle autonomie locali ad un approfondito e puntuale esame degli stessi.

Il parere pur favorevole espresso dal CAL sulla proposta di risoluzione n. 161 “*Documento di programmazione economica e finanziaria per l'anno 2013*” contiene nella forma di “raccomandazioni” non pochi rilievi critici, che già erano stati avanzati dalle organizzazioni di rappresentanza degli enti locali al Tavolo di concertazione. Se ne riassumono i principali:

- a) si esprime forte perplessità sulla scelta operata dalla Regione di presentare insieme al DPEF, come collegati alla manovra finanziaria, una serie di importanti modifiche a leggi sulle quali intervengono competenze degli enti locali e si richiede che, per il futuro, si mantengano distinti i percorsi di approvazione, in modo da consentire un esame più ponderato nel merito delle norme che si intendono rinnovare da parte del sistema delle autonomie locali;
- b) si ritiene necessario da parte della Regione, seguire con la massima attenzione gli effetti delle politiche e degli interventi proposti nella sanità in particolare per quanto riguarda l'eliminazione delle Società della salute e le ricadute della riduzione delle risorse sui territori montani e periferici, nonché sulle fasce più deboli della popolazione;
- c) a fronte della mancanza nel DPEF di specifiche misure a favore dei territori montani, con riferimento ai temi della connettività e della banda larga, nonché a quello delle agevolazioni sull'IRAP, si ritiene che la Regione debba intervenire con appropriate politiche di settore;
- d) si reputa opportuno approfondire la scelta di istituire un nuovo soggetto, con la missione di gestire la c.d. “green economy”, per i possibili incroci negativi con le funzioni attualmente svolte dalle unioni di comuni e dalle province in materia di forestazione;



- e) si intende manifestare la preoccupazione per i tagli delle risorse destinate al trasporto pubblico locale e per le conseguenti problematiche di copertura finanziaria collegate alla conclusione della gara regionale nel corso del 2013;
- f) si propone di procedere ad una riforma degli strumenti della programmazione regionali, per renderli più flessibili ed efficaci, in modo da contribuire ad una maggiore coesione del sistema istituzionale della Toscana nel suo complesso;
- g) si propone di modificare le norme in materia di bonifica, consistenti nella sostituzione di un modello organizzativo funzionale, caratterizzato dalla diffusione capillare sul territorio, con un modello accentrato;
- h) si pone in evidenza l'assenza di un chiaro ed organico progetto di riordino istituzionale complessivo e la necessità di approfondire le modalità per la riattribuzione delle funzioni provinciali ai sensi dell'art. 14 del dl 95/2012.

#### **4. LA VERIFICA DELL'ESITO DEI PARERI**

Si ricorda preliminarmente che l'incidenza dei pareri del CAL sull'iter di approvazione degli atti deriva da quanto disciplinato dall'art. 66 dello statuto della Regione, secondo cui gli organi regionali, in caso di parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, possono disattendere il parere stesso con motivazione espressa, nonché dall'art. 64 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale in base al quale la commissione consiliare competente, ove ritenga di procedere anche in caso di parere contrario, ovvero di non accogliere le condizioni poste, deve integrare il preambolo dell'atto normativo o la parte narrativa dell'atto amministrativo con la motivazione del mancato accoglimento.

Delle 6 proposte di legge sulle quali il Consiglio delle autonomie ha proposto modifiche considerandole condizioni per l'espressione del parere favorevole, solo per la proposta di legge n. 193, in seguito divenuta legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81, le modifiche non sono state accolte. La commissione competente motiva nel preambolo tale diniego sostenendo che tali condizioni non sembrano corrispondere alle finalità della disposizione relativa alla disdetta della prenotazione e sottolineando come la Regione avrebbe comunque promosso una adeguata campagna di informazione in materia.

Ad esclusione della proposta di deliberazione n. 291 *“Adozione dell'integrazione paesaggistica del PIT in relazione alle aree e ai beni di notevole interesse pubblico per la parte relativa agli articoli 136 e 143 comma 1 lett. b) del d.lgs. 42/04”*, per la quale non vi è ancora stato il passaggio in commissione, per gli altri atti normativi o amministrativi le condizioni del CAL sono state integralmente accolte nel caso delle proposte di legge n. 145 *“Modifiche agli articoli 141 e 142 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66*

*(legge finanziaria per l'anno 2012) e inserimento degli articoli 142 bis e 142 ter*", divenuta poi l.r. 21/2012, della proposta di legge n. 177 *"Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)"* in seguito divenuta l.r. 59/2012 e della proposta di deliberazione n. 890 *"Parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto: 'Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 'Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento'.*

Su altre due proposte di legge le richieste di modifiche avanzate dal CAL sono invece state accolte, ma solo parzialmente, dalle competenti commissioni consiliari.

La proposta di legge n. 166 *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del D.L. 201/2011 e del D.L. 1/2012 - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio),* divenuta l. r. 52/2012, ha visto recepite le modifiche riguardanti la parte relativa al codice del commercio, mentre sono state respinte le modifiche riguardanti il Capo II della legge, ossia quelle incidenti sulla l.r. 1/2005.

Allo stesso modo la Seconda Commissione consiliare ha accolto parzialmente le modifiche proposte dal CAL riferite alla proposta di legge n. 195 *"Trasformazione dell'ente 'Azienda regionale agricola di Alberese' in ente 'Terre regionali toscane' e modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004, alla l.r. 3/1994, alla l.r. 24/2000"*, in seguito l.r. 80/2012, rigettando le richieste di modifica relative agli artt. 12 (Attuazione degli interventi pubblici) e 27 (Finalità dell'amministrazione) della l.r. 39/2000 in quanto ritenuti non rientranti nella competenza legislativa regionale e le modifiche concernenti gli artt. 10 (Ambito degli interventi pubblici forestali), 26 (Utilizzo dei beni) e 29 (Amministrazione dei complessi agricolo-forestali) della l.r. 39/2000, considerate non in linea con le finalità perseguite dall'intervento legislativo.

## **5. IL RIORDINO DELLE PROVINCE**

In questo importante passaggio della riforma dell'architettura istituzionale dello Stato, al CAL è stato affidato il delicato compito di trovare una sintesi fra le diverse ipotesi di riorganizzazione delle province, attribuendo la massima considerazione alla varietà degli interessi coinvolti, alle peculiarità economico e sociali, alla storia e all'identità dei territori e delle comunità locali.

L'art. 17 del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95 *"Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati"*, così come approvato in sede di conversione in legge (legge 7 agosto 2012, n. 135), assegnava, infatti, ai

CAL l'onere di definire un'ipotesi di riordino delle province ubicate nel territorio della loro regione, entro il termine del 2 ottobre, sulla base di requisiti minimi territoriali e demografici determinati dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 20 luglio 2012 (dimensione territoriale non inferiore a 2.500 chilometri quadrati e popolazione residente non inferiore a 350.000 abitanti). Su tale ipotesi, da inviarsi entro il 3 ottobre alla Regione, quest'ultima doveva successivamente esprimersi per trasmettere al Governo una propria proposta di riordino, formulata sulla base di quanto approvato dal CAL. Il dispositivo del d.l. 95/2012 prevedeva, infine, che l'iter si concludesse con un atto legislativo di iniziativa del Governo.

Il Consiglio delle autonomie locali, al fine di adempiere ai compiti assegnati entro i termini stabiliti, ha ritenuto di procedere inizialmente con una serie di audizioni che hanno coinvolto l'IRPET e, in seguito, le principali organizzazioni di rappresentanza delle imprese, del mondo del lavoro e delle associazioni d'impegno ambientalista, al fine di raccogliere indicazioni, suggerimenti e proposte.

Si è riscontrata, nel corso degli incontri, una generale convergenza nel giudicare positivamente gli obiettivi e le finalità perseguite dalla legge, rilevandone tuttavia i limiti se tali obiettivi non fossero stati inseriti in un più generale processo di riforma dell'amministrazione pubblica. Nell'occasione, la maggioranza delle organizzazioni e delle associazioni intervenute si è espressa per un'ipotesi di nuovo assetto istituzionale nella quale il territorio regionale risultasse suddiviso in aree vaste, coincidenti con sistemi territoriali individuati secondo parametri di omogeneità socio-culturale e di integrazione economico-produttiva.

Molto più articolati i giudizi espressi in seno al Consiglio delle autonomie locali. Il CAL si è riunito, per predisporre l'ipotesi di riordino, in tre distinte sedute, precedute da una riunione della commissione congiunta Consiglio regionale e Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della l.r. 68/2011.

Al termine di una discussione nel corso della quale sono emerse numerose osservazioni critiche sull'impianto della legge, sulle sue proclamate finalità di risparmio nella spesa pubblica e di maggiore efficienza nella macchina amministrativa, ma dove soprattutto si è preso atto che i criteri imposti dal legislatore statale erano troppo vincolanti per consentire di giungere ad una soluzione unitaria, il CAL ha deliberato all'unanimità la trasmissione alla Regione di due ipotesi che prevedevano le seguenti ripartizioni del territorio regionale:

- Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Prato-Pistoia, Provincia di Massa Carrara-Lucca-Pisa-Livorno, Provincia di Grosseto-Siena; e Provincia di Arezzo;

- Città metropolitana di Firenze, Provincia di Prato-Pistoia, Provincia di Lucca-Massa Carrara, Provincia di Pisa-Livorno, Provincia di Grosseto-Siena e Provincia di Arezzo.

Il Consiglio regionale ha condiviso questa impostazione approvando una risoluzione che ha accolto le ipotesi avanzate dal CAL, entrambe in deroga ai requisiti minimi previsti, ma considerate più rispondenti alle esigenze di un funzionale riordino delle province in Toscana.